

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 OR Zerfaliu P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956 Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 28/08/2024

OGGETTO: Divieto di utilizzo di bottiglie in vetro e lattine per la vendita, asporto e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche durante la manifestazione denominata "2.Zoros – 90's Music Party" prevista per il giorno 31.08.2024.

IL SINDACO

Premesso che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori delle manifestazioni, volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*;

Richiamate la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, in materia di misure di *safety* e *security* durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 recante ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

Rilevato altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica, nello specifico durante lo svolgimento degli eventi richiamati nella presente ordinanza;

Verificato in particolare che occorre contrastare l'abbandono sulla pubblica via di bottiglie, lattine ed in genere dei contenitori delle bevande consumate e scongiurare il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie di vetro utilizzate per il

consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone e prevenire l'insorgenza di comportamento violenti, osservato che essi possono essere di ostacolo alla piena e serena fruizione delle aree e degli spazi liberamente frequentati dai cittadini;

Ritenuto indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi innanzi descritti, pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini;

Visto l'art. 50, comma 4 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione" e comma 4bis per il quale "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";

Visto il programma della manifestazione pubblica denominata "2.Zoros – 90's Music Party" prevista per il giorno 31.08.2024 che si terrà in Viale Repubblica, nella strada adiacente il Centro Polivalente;

Atteso che al fine di assicurare le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica, nelle aree ove si svolgerà la manifestazione, si addivenga ad adottare un provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, con il divieto di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie e bicchieri in vetro ed in lattine, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumento idonei a minacciare o offendere coloro che partecipano alla manifestazione predetta;

Considerato quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zerfaliu. L'incaricato: PINNA CRISTIAN (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area delle manifestazioni e nelle immediate adiacenze;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa

- dalle ore 18:30 di sabato 31 agosto 2024 alle ore 02:00 di domenica 01 settembre 2024:

Divieto di vendita per asporto e consumo, all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi/aree interessate dallo svolgimento degli eventi di cui al Piano di Sicurezza e per l'intera durata degli stessi.

Divieto di abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

AVVERTE

L'inosservanza dei predetti divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii., da euro 50,00 ad euro 300,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Oristano, sia resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Zerfaliu;

Che la stessa sia trasmessa:

- alla Prefettura;
- agli Agenti e Ufficiali di p.g. e a chi altro spetti l'incarico della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione del medesimo.

Il Sindaco

Firmato digitalmente